



## Raccolta della giurisprudenza

**Causa C-233/12**

**Simone Gardella**

**contro**

**Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS)**

(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale di La Spezia)

«Trasferimento dei diritti a pensione maturati in uno Stato membro — Articoli 45 TFUE e 48 TFUE — Normativa nazionale che non prevede il diritto di trasferire a un'organizzazione internazionale avente sede in un altro Stato membro il capitale che rappresenta i contributi pensionistici versati a un ente nazionale di previdenza sociale — Regola della totalizzazione»

Massime — Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 4 luglio 2013

1. *Libera circolazione delle persone — Lavoratori — Nozione — Cittadino di uno Stato membro dipendente di un'organizzazione internazionale — Inclusione*

(Art. 45 TFUE)

2. *Previdenza sociale — Lavoratori migranti — Assicurazione vecchiaia e morte — Cittadino di uno Stato membro dipendente di un'organizzazione internazionale — Diritti a pensione maturati prima di prendere servizio presso l'organizzazione internazionale — Trasferimento al regime dell'organizzazione internazionale — Normativa nazionale che non consente il trasferimento — Ammissibilità — Presupposto — Cumulo dei periodi assicurativi o di impiego — Considerazione dei periodi di lavoro compiuti presso un'organizzazione internazionale*

(Artt. 45 TFUE e 48 TFUE)

1. V. il testo della decisione.

(v. punti 26, 27)

2. Gli articoli 45 TFUE e 48 TFUE devono essere interpretati nel senso che non ostano alla normativa di uno Stato membro che non consenta ai suoi cittadini, dipendenti di un'organizzazione internazionale situata nel territorio di un altro Stato membro, di trasferire al regime previdenziale di tale organizzazione il capitale che rappresenta i diritti a pensione da essi maturati in precedenza nel territorio del loro Stato membro d'origine, in assenza di un accordo tra tale Stato membro e detta organizzazione internazionale che preveda la possibilità di tale trasferimento.

Nel caso in cui il meccanismo di trasferimento del capitale che rappresenta i diritti a pensione maturati in precedenza in uno Stato membro verso il regime pensionistico di un nuovo datore di lavoro in un altro Stato membro non possa essere applicato, l'articolo 45 TFUE dev'essere interpretato nel senso che osta alla normativa di uno Stato membro che non consenta di prendere in considerazione i

periodi di lavoro che un cittadino dell'Unione ha compiuto presso un'organizzazione internazionale situata nel territorio di un altro Stato membro, ai fini del riconoscimento del diritto alla pensione di vecchiaia.

Infatti, una normativa del genere comporterebbe la conseguenza che le persone che hanno esercitato il diritto alla libera circolazione, i cui periodi di lavoro o di contribuzione non raggiungono il periodo minimo richiesto dalla legislazione nazionale per conferire il diritto alla pensione, rischierebbero di perdere la possibilità di beneficiare di una prestazione di vecchiaia alla quale esse avrebbero avuto diritto se non avessero accettato un impiego, in un altro Stato membro, presso un'organizzazione internazionale. Siffatta normativa sarebbe pertanto idonea a ostacolare l'esercizio del diritto alla libera circolazione.

(v. punti 46, 49 e dispositivo)